



**COMUNICATO UFFICIALE N. 186/L  
DELL' 11 MARZO 2016**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

186/375

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 305/A della F.I.G.C., pubblicato in data 11 Marzo 2016:

Comunicato Ufficiale n. 305/A

In allegato si pubblicano le disposizioni procedurali di carattere organizzativo ed amministrativo inerenti il Comunicato Ufficiale N° 104/A del 17 dicembre 2014.

**Pubblicato in Firenze l'11 Marzo 2016**

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Gabriele Gravina

## **PROCEDURA ORGANIZZATIVA – AMINISTRATIVA**

Visto il Comunicato Ufficiale n. 104/A del 17 Dicembre 2014, con il quale sono state emanate ulteriori misure atte a prevenire e contrastare le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara;

vista la modifica approvata dal Consiglio federale del 27 gennaio 2016 all'art. 16 del Codice di giustizia sportiva, con l'introduzione del comma 4 bis;

attesa la necessità di stabilire le procedure di carattere organizzativo ed amministrativo, al fine di recuperare le sanzioni amministrative previste dal Comunicato Ufficiale n.104/A;

si è disposto quanto segue:

a) gli organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, che abbiano pronunciato decisioni di cui all'art 16, comma 4 bis del CGS, sono tenuti ad inoltrare tempestivamente all'ufficio della Federazione, all'uopo preposto, tutte le predette decisioni divenute definitive. A tal fine è richiesta la massima collaborazione tra gli organi di giustizia sportiva di I e II grado;

b) è istituito un ufficio federale al quale sono trasmesse le decisioni richiamate alla precedente lett.

a). Lo stesso ufficio, verificata la sussistenza dei presupposti di applicazione del C.U. n. 104/A, quantifica la sanzione secondo quanto previsto dal medesimo C.U. ed invia alla struttura nazionale o territoriale competente (Settore Giovanile e Scolastico, Dipartimento Interregionale - LND, Dipartimento Calcio Femminile LND, Divisione Calcio a Cinque- LND, Comitati Regionali - LND) una comunicazione con cui invita a richiedere, nei successivi 10 giorni, alla società interessata il pagamento della sanzione. La società ha tempo trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della suddetta comunicazione, per procedere al pagamento. In caso di non ottemperanza, trovano applicazione le disposizioni del C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2014;

c) il pagamento delle sanzioni andrà effettuato su un conto corrente della Federazione, i cui estremi saranno indicati nelle richieste di pagamento.